



CITTÀ DI CHIVASSO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

AA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 30/01/2023

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 229 DELLA L. 29 DICEMBRE 2022 N. 197

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **Gennaio**, alle ore **15:15** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome Nome	P	A
1	CASTELLO CLAUDIO	X		10	MORETTI CLAUDIO		X
2	PERFETTO ALFONSO	X		11	GASPARRI CHIARA	X	
3	SCINICA GIOVANNI PASQUALE	X		12	MARTA CLARA	X	
4	PEROGLIO CRISTINA		X	13	TAPPERO EMANUELA	X	
5	BARENGO DOMENICO	X		14	DORIA MATTEO	X	
6	MAZZER STEFANO	X		15	PRESTIA BRUNO	X	
7	VARETTO CRISTINA	X		16	FALBO ENZO	X	
8	VEGGIAN TIZIANO	X		17	BUO CLAUDIA	X	
9	PASTERIS ADRIANO	X					

Assistono alla seduta gli Assessori CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA, DEBERNARDI FABRIZIO, SIRAGUSA TIZIANA, VITALE GIANLUCA

Assume la presidenza Il Presidente del consiglio Alfonso Perfetto

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **15** Consiglieri su n. 17 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI E PIANI FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, COMMERCIO, FIERE, MERCATI ED ARTIGIANATO, TURISMO E TEMPO LIBERO

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023, stabilendo che: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”*;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it;

Considerato che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

Appurato che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere sostanzialmente i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi previsto dal comma 227 non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di dover proseguire comunque nella riscossione coattiva del credito, seppur ridotto, con diminuzione della convenienza economica della stessa;

- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore sostanzialmente gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

Precisato che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n.197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97;

Considerato che nel corso degli anni il Comune ha affidato all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione – Ader) importi che rientrerebbero nell'annullamento parziale previsto dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Dato atto che, dall'analisi dei dati disponibili, comunque parziali e non sempre disaggregati, emerge che l'annullamento parziale di cui ai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 comporterebbe per l'Ente la rinuncia all'importo complessivamente stimato in € 335.000,00 così distinto:

- Ruoli gestiti dall'Ufficio Tributi circa 60.000,00 €
(tributi comunali, rette scolastiche, entrate patrimoniali, sanzioni amministrative da ordinanze)
- Ruoli gestiti dalla Polizia Locale circa 275.000,00 €
(sanzioni amministrative codice della strada)

Considerato altresì che:

- negli anni pregressi, il Consorzio di Bacino 16 (ora Consorzio di Area Vasta CB16) ha affidato all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione – Ader) importi a titolo di ex TIA riferiti ad utenti del Comune di Chivasso, che rientrerebbero nell'annullamento parziale previsto dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per un importo forfettariamente stimato in circa 98.000,00 € (10% dell'importo residuo facente capo a partite fino a 1.000,00 €);
- a seguito dell'accordo approvato con *deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 14 marzo 2019*, il Consorzio versa periodicamente al Comune di Chivasso quanto ad esso riversato dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni, che continua a porre in essere le procedure di riscossione coattiva dei ruoli;
- tali importi hanno destinazione vincolata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, come eventuali disavanzi che dovessero emergere a consuntivo sulla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero, compatibilmente con la normativa di riferimento, alla copertura degli oneri costituenti il piano finanziario del servizio per le successive annualità;

Preso in proposito atto che:

- tutti gli importi sopra indicati sono meramente indicativi, stante la carenza sul Portale dell'agente della riscossione di dati analitici delle partite interessate, consultando il quale non è possibile effettuare analisi di sistema adatte ad individuare esattamente le posizioni che potrebbero essere coinvolte ed i relativi importi, completi di tutte le voci oggetto di stralcio;
- gli elenchi definitivi degli importi eventualmente stralciati dovrebbero essere inviati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 30 giugno 2023;
- la quasi totalità delle partite fa capo a ruoli consegnati all'agente della riscossione tra il 1/1/2011 ed il 31/12/2015, in quanto, per i ruoli consegnati dal 1/1/2000 al 31/12/2010 era già intervenuto l'annullamento automatico integrale di tutte le partite fino a 1.000,00 €, ex art. 4

del Dl 119/2018, ovvero ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Dl 41/2021 (partite fino a 5.000,00 € intestate a soggetti con reddito 2019 inferiore a 30.000,00 €);

- i predetti importi, pur non essendo ricompresi tra i residui attivi mantenuti a bilancio, in quanto riferiti ad entrate antecedenti all'annualità 2015, data di entrata in vigore della nuova contabilità ex D.Lgs. 118/2011, risultano comunque potenzialmente ancora riscuotibili ed eventualmente accertabili per cassa;

Ritenuto opportuno avvalersi della possibilità prevista dal sopra richiamato comma 229 e, quindi, disporre la non applicazione dell'annullamento parziale disciplinato dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale, sia dal punto di vista finanziario-contabile, sia per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Rilevato peraltro che, a fronte di sostanziali identici benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà comunque accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, che comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare le cartelle, per la parte residua;

Ritenuta la necessità di attribuire alla presente immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, al fine di procedere tempestivamente alla sua trasmissione e pubblicazione;

Visti:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

Richiamato altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30 marzo 2022 e successive variazioni;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 comma 2 lettere a) ed f) del D.Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

Acquisito altresì il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, c. 1° lett b) punto 7) del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione, come da verbale n. 1 del 13 gennaio 2023;

Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare per la Programmazione Economica e l'Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del Patrimonio, nella seduta del 18 gennaio 2023, come da verbali in atti;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1. Di dare atto** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2. Di avvalersi** della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- 3. Di disporre** che, entro il 31 gennaio, il presente provvedimento venga comunicato all'Agenzia delle Entrate Riscossione con le modalità indicate dalla medesima e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
- 4. Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 5. Di dichiarare** l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

* * *

Udito l'intervento dell'assessore Casalino,

Uditi gli interventi dei consiglieri, come da registrazione agli atti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale;

Con 10 voti favorevoli e 5 contrari (Doria, Marta, Tappero, Prestia, Falbo)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione,

con 10 voti favorevoli e 5 contrari (Doria, Marta, Tappero, Prestia, Falbo) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Alfonso Perfetto
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Giuseppina De Biase
Firmato digitalmente